

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

18526

 **Consiglio Regionale del Veneto**
U del 23/12/2019 Prot.: 0018526 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 484
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Claudio Sinigaglia,
Stefano Fracasso, Graziano Azzalin, Anna Maria Bigon, Bruno
Pigozzo, Orietta Salemi, Andrea Zanoni e Francesca Zottis
relativa a: "SOSTEGNO AGLI ENTI LOCALI PER L'ISTITUZIONE
DELLA FAMILY CARD".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

Ai sensi dell'articolo 51 comma 1 e comma 4 del Regolamento la Quinta Commissione consiliare esprimerà nel termine di 15 giorni, per gli aspetti di competenza, il suo parere alla Prima Commissione.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

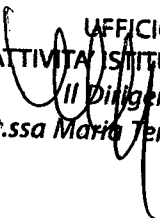
La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

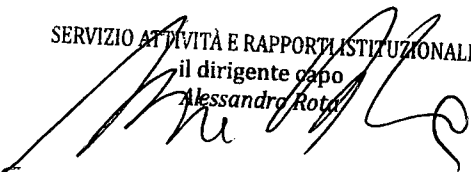
IL PRESIDENTE


(Roberto Clambetti)


UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il Dirigente

dott.ssa Maria Teresa Manoni


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)


SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
il dirigente capo
Alessandro Rota



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 484

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Sinigaglia, Fracasso, Azzalin, Bigon, Pigozzo, Salemi, Zanoni e Zottis

**SOSTEGNO AGLI ENTI LOCALI PER L'ISTITUZIONE DELLA
FAMILY CARD**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 dicembre 2019.

SOSTEGNO AGLI ENTI LOCALI PER L'ISTITUZIONE DELLA FAMILY CARD

Relazione:

La presente proposta di legge prevede che la Regione del Veneto sostenga gli Enti Locali che istituiscono la "Family Card" quale supporto alle famiglie che vivono in condizioni di disagio e difficoltà economica.

La "Family Card" è finalizzata ad ottenere delle agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi erogati da soggetti pubblici e privati, con particolare riguardo a interventi di sostegno alla natalità. Il progetto di legge prevede che la Regione promuova la diffusione di questo strumento tramite il coinvolgimento delle autonomie locali, delle organizzazioni pubbliche e private, del terzo settore e delle associazioni familiari e che la Giunta regionale definisca le modalità per l'erogazione dei contributi agli Enti locali che lo istituiscono.

Il 20 novembre 2019 la Prima Commissione consiliare ha licenziato per l'Aula, a maggioranza, il progetto di legge n. 392 in base al quale le amministrazioni comunali dovranno consegnare la bandiera veneta ai nuovi nati. Per l'attuazione di queste disposizioni si prevede uno stanziamento di 200.000,00 euro nel bilancio regionale per ciascun esercizio 2020 e 2021.

Di fronte alle difficoltà economiche di tante famiglie e al costante calo delle nascite si ritiene opportuno che i 200.000,00 euro previsti per l'acquisto della bandiera veneta siano invece destinati all'istituzione della Family Card per consentire alle famiglie la facilitazione all'accesso di beni e servizi utili per il benessere e la crescita dei figli, in particolare per la natalità.

SOSTEGNO AGLI ENTI LOCALI PER L'ISTITUZIONE DELLA FAMILY CARD

Art. 1 - Family Card.

1. La Regione sostiene gli Enti locali che istituiscono la "Family Card" al fine di concedere agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per l'acquisto di beni e la fruizione di servizi erogati da soggetti pubblici e privati, in particolare riguardanti la natalità.

Art. 2 - Finalità e modalità di intervento.

1. La "Family Card" è uno strumento che concorre ad accrescere il benessere familiare mediante:

- a) le agevolazioni comprendenti la gratuità di servizi e prodotti, e la riduzione di prezzi e tariffe;
- b) la semplificazione dei processi amministrativi tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche;
- c) il rafforzamento della coesione sociale e della solidarietà tra famiglie.

2. La Regione promuove la diffusione della "Family Card" tramite il coinvolgimento delle autonomie locali, delle organizzazioni pubbliche e private, del terzo settore e delle associazioni familiari.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'erogazione dei contributi agli Enti locali per le finalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, si provvede con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 12.05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2021, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

INDICE

Art. 1 - Family Card.....	3
Art. 2 - Finalità e modalità di intervento.	3
Art. 3 - Norma finanziaria.....	3

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 3

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)
ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA
REGIONE (1) (2)

Art. 4 - *Leggi di spesa ad effetti pluriennali.*

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere (3) e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. (4)

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. (5)

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

Art. 20 - *Fondi speciali.*

1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio

nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.

3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.

(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2.

(2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" "Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

(3) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 che ha soppresso le parole "l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale".

(4) Comma così sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.

(5) Comma così inserito da comma 4 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.